



---

## STATUTO

---

### **ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita l'associazione denominata "Feder Matrimoni ed Eventi Privati", abbreviato "Feder MEP", con sede legale in Firenze, retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

### **ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha fine o scopo di lucro, è democratica, aconfessionale e apartitica.

### **ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

### **ART. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha gli scopi istituzionali, anche nell'ottica di aumentare la capacità innovativa e competitività sul mercato nazionale e internazionale degli associati, di assumere la rappresentanza unitaria dei soggetti che operano nel settore degli eventi privati e dei matrimoni per tutelare e sviluppare l'imprenditorialità e la professionalità degli associati e sviluppare, valorizzare e promuovere i relativi mercati e la filiera, di creare una cultura professionale e favorire il miglioramento culturale e professionale degli associati nei settori di loro attività, di supportare gli associati con servizi ed attività.

L'Associazione intende creare una cultura imprenditoriale adeguata alle sfide della contemporaneità e dei valori fondamentali dell'intera umanità. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà anche valorizzare, organizzare e promuovere l'innovazione nelle metodologie di formazione degli associati, la formazione integrata di eccellenza in ambito personale, sociale, culturale e professionale, promuovere politiche volte a favorire una piena occupazione con una particolare attenzione alla imprenditoria femminile e giovanile; aderisce alla progettualità europea in tutte le aree di intervento possibili, tra cui, sempre coerentemente con i propri scopi, la protezione dell'ambiente, l'economia circolare, la promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca, la formazione, l'istruzione, i programmi e progetti di specializzazione e riconversione delle risorse umane e delle imprese, i programmi e progetti di sostegno economico e tecnologico alle imprese e all'imprenditorialità, la produzione culturale, la valorizzazione e diffusione della cultura e del patrimonio culturale tangibile e intangibile, le infrastrutture, l'integrazione del territorio e quanto altro proposto dalle istituzioni e dall'Unione Europea.

### **ART. 5 - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) **rappresentanza** a livello nazionale ed internazionale dei soggetti della filiera italiana del settore dei matrimoni e degli eventi privati; tale rappresentanza è esercitata presso tutte le sedi istituzionali ed è finalizzata ad accreditare ed accrescere il valore e le professionalità della filiera;
- b) **studio, documentazione e ricerca** negli ambiti attinenti alle attività degli associati ed ai mercati nei quali essi operano, anche attraverso l'ideazione, la progettazione, l'esecuzione e l'organizzazione di un centro studi, di convegni, conferenze, seminari e dibattiti, di eventi, di manifestazioni culturali, di corsi di perfezionamento, di attività di formazione, di attività di accreditamento, di attività di abilitazione, di proiezioni di film e audiovisivi e di qualsiasi altra attività;
- c) servizi di **consulenza ed assistenza** a favore degli associati nei settori di attività degli associati inclusa la ricerca di finanziamenti agevolati per l'attività degli associati e delle loro aggregazioni;
- d) elaborazione e **miglioramento della normativa** che regola gli ambiti in cui operano gli associati





- e) istituzione di **relazioni, rapporti e convenzioni** nell'interesse degli associati con banche e assicurazioni e con esercenti servizi legali, fiscali, amministrativi e contabili;
- f) creazione di **relazioni, rapporti e convenzioni** a livello nazionale, europeo ed internazionali con istituzioni, università, centri di studio e ricerca, fondazioni, associazioni ed enti non-profit per favorire il reciproco trasferimento di conoscenze, esperienze, valori sociali e individuali per le comunità nelle quali operano gli associati e per i predetti orientamento e assistenza per gli interventi nel settore;
- g) promozione dell'**aggregazione degli associati** tramite reti di imprese, consorzi ed altri istituti giuridici;
- h) ideazione, creazione, registrazione, protezione, tutela e sfruttamento di marchi, anche collettivi o di certificazione, segni distintivi e altri **diritti di proprietà industriale ed intellettuale**, nell'interesse degli associati;
- i) ideazione, progettazione, redazione ed edizione di **pubblicazioni e periodici**;
- l) **collaborazione** con enti, organismi, associazioni e gruppi che si propongono scopi coerenti con il proprio e con i quali ritenga utile avere collegamenti, anche concludendo accordi specifici;
- m) organizzazione di **iniziative e attività di carattere promozionale** per gli associati;
- n) compimento di qualunque altra attività finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 4, ivi compresa la costituzione e/o la partecipazione a organismi federativi, associativi e societari in genere. Le predette attività potranno essere svolte direttamente o tramite terzi convenzionati. Inoltre, l'Associazione potrà, eventualmente, svolgere attività economiche secondarie e strumentali rispetto ai suoi scopi istituzionali e solo in quanto strettamente connesse o accessorie o integrative delle attività istituzionali che si svolgono senza alcun fine di lucro, per cui i ricavi, le rendite, i proventi, le entrate o gli utili comunque denominati eventualmente derivanti da tali attività economiche devono essere destinati agli scopi istituzionali.

#### **ART. 6 - ASSOCIATI**

L'Associazione è aperta alle imprese, ai professionisti, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali ed agli altri soggetti che operano nel settore degli eventi privati e dei matrimoni.

Gli associati si suddividono in:

- **associati Fondatori**;
- **associati Ordinari**.

Sono associati fondatori coloro i quali hanno promosso la costituzione dell'associazione e partecipato ad essa oppure hanno aderito all'Associazione entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Sono associati ordinari tutti gli altri associati.

Con regolamento del Consiglio Direttivo gli associati possono essere divisi in gruppi o categorie in relazione alle rispettive attività.

#### **ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati, avallata da almeno un associato. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che può delegare tale funzione, ed ha effetto dalla data del versamento della quota associativa annuale.

Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione l'associato deve versare la quota associativa annuale; in caso di mancato versamento la domanda si intende ritirata.

La quota associativa annuale è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta adesione da parte del nuovo associato.





### **ART. 8 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti gli associati devono tenere un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri associati e devono rispettare l'atto costitutivo, lo statuto, il Codice Etico e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Tutti gli associati devono corrispondere regolarmente all'Associazione, nei tempi e con le modalità dalla stessa stabilite, la quota associativa annuale.

Le quote associative annuali e qualunque altro importo versato all'Associazione non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'attività svolta dagli associati a vantaggio dell'Associazione è gratuita, salvo che il Consiglio Direttivo preveda un compenso e/o il rimborso delle spese.

La qualità di associato non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa per cui i versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento delle quote associative annuali. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto alle quote associative annuali.

### **ART. 9 - DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno:

- a) il diritto di partecipare alle assemblee e di votare in esse e il diritto di concorrere alla nomina negli organi dell'Associazione;
- b) il diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione.

### **ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di associato si perde:

- a) se l'associato è persona fisica, per recesso, esclusione o per morte;
- b) se l'associato è persona giuridica, per recesso, esclusione, fallimento o altra analoga procedura concorsuale, scioglimento.

### **ART. 11 - RECESSO**

L'associato deve notificare il recesso al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno ed avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **ART. 12 - ESCLUSIONE**

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato non computandosi nel voto l'associato al quale si riferisce la causa di esclusione, quando:

- a) l'associato abbia perso i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) l'associato abbia violato l'atto costitutivo, lo Statuto, il Codice Etico o le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) l'associato abbia cessato di partecipare alla vita associativa;
- d) in tutti gli altri casi che gli eventuali regolamenti interni o il Codice Etico dell'Associazione contempleranno valutandoli come incompatibili con la qualifica di associato.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare l'esclusione di un associato quando l'associato abbia ritardato il pagamento della quota associativa annuale per oltre tre mesi dalla richiesta scritta del Consiglio Direttivo.

L'apertura di un procedimento di esclusione deve essere comunicata all'associato con l'indicazione della



causa di esclusione; l'associato può richiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione l'associato può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 27, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

### **ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei probiviri;
- d) il Revisore.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali possono validamente tenersi in audio e/o video conferenza, purché sia possibile identificare tutti i soggetti partecipanti e purché ognuno di questi possa intervenire nella discussione in tempo reale.

### **ART. 14 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta dagli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta nel primo quadrimestre di ogni anno, per deliberare sul bilancio e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati che abbiano diritto di voto.

Le convocazioni con l'ordine del giorno sono inviate agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano in regola col pagamento delle quote associative annuali.

Ciascun associato, anche se componente del Consiglio Direttivo, potrà rappresentare uno o più associati purché munito di regolare delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può essere portatore di più di cinque (5) deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori che siano anche associati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera con le seguenti maggioranze:

- a) per le deliberazioni previste dall'articolo 15, lettera a), lettera b), ed e) dello Statuto, delibera a maggioranza di voti degli associati con diritto di voto che siano presenti personalmente o per delega;
- b) per le deliberazioni previste dall'articolo 15, lettera c) e lettera d) dello Statuto, è necessaria la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti comprensivo del voto favorevole di due terzi degli associati fondatori che al momento della delibera siano ancora associati dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo o da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, assistito da un segretario eletto dall'Assemblea all'inizio di ogni sessione. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Le votazioni delle assemblee hanno luogo in forma palese.



### **ART. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- d) delibera sulle proposte scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. **Composizione e durata.** Il Consiglio Direttivo è composto da tre a venticinque membri nominati nell'atto costitutivo oppure eletti dall'Assemblea tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati o amministratori degli associati o soci degli associati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri rispetto al numero stabilito dall'ultima assemblea, il Consiglio Direttivo coopterà i membri mancanti che dovranno essere confermati dalla prima Assemblea.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo giustificato motivo.

2. **Poteri.** Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e in particolare:
  - a) stabilisce l'importo delle quote associative annuali; le quote saranno determinate in modo diverso in relazione alla diversa capacità contributiva degli associati ma senza che ciò incida sui diritti e doveri degli associati;
  - b) delibera sull'ammissione e sulla esclusione degli associati;
  - c) predispone il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea;
  - d) delibera sugli acquisti e sulle alienazioni di beni immobili, sulle accettazioni e/o rinunzie di eredità e legati, sull'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
  - e) nomina tra i propri componenti il Comitato Esecutivo, attribuisce le deleghe al Comitato Esecutivo e ad eventuali consiglieri delegati, determinando i loro poteri;
  - f) può nominare il revisore;
  - g) può nominare delegati territoriali;
  - h) predispone e approva i regolamenti e il Codice Etico;
  - i) attribuisce incarichi agli associati;
  - l) nominare i componenti del centro studi;
  - m) delibera in genere, su qualsiasi questione che lo Statuto non rimetta espressamente alla competenza dell'Assemblea.
3. **Funzionamento.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del suo Presidente o della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre (3) giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con preavviso di ventiquattro ore; in entrambi i casi la convocazione dovrà contenere l'indicazione di data, ora, luogo della riunione ed elencazione delle materie da trattare. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle delibere del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.





#### **ART. 17 - IL PRESIDENTE**

1. **Nomina.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. **Poteri.** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, della quale fissa l'ordine del giorno. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ed assolve funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione. In caso di impedimento, assenza o conflitto di interesse le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 18 - IL COMITATO ESECUTIVO**

1. **Composizione.** Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, dal Segretario Generale del Consiglio Direttivo e tra altri due componenti nominati dal Consiglio Direttivo.
2. **Poteri.** Il Comitato Esecutivo svolge le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo.
3. **Funzionamento.** Il Comitato Esecutivo segue le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. **Composizione.** Il Collegio dei Probiviri è composto dagli associati fondatori.
2. **Poteri.** Sono deferite al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra gli associati che non si siano potute risolvere bonariamente. Il Collegio dei Probiviri ha diritto di veto sulle modifiche e del Codice Etico.
3. **Funzionamento.** Il Collegio dei Probiviri segue le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 20 - IL REVISORE**

Se nominato dal Consiglio Direttivo, il Revisore controlla la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio e la corrispondenza del bilancio alle operazioni effettuate. Il Revisore resta in carica per il tempo indicato nell'atto di nomina.

#### **ART. 21 - FINANZE E PATRIMONIO**

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dai conferimenti eseguiti dagli associati fondatori all'atto della costituzione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi, finanziamenti, sovvenzioni, donazioni o lasciti di enti pubblici, da persone giuridiche pubbliche o private e da persone fisiche;
- e) da qualunque altra entrata, come ad esempio quelle derivanti da prestazioni rese dall'Associazione a favore di associati o di terzi.

Durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.





#### **ART. 22 - BILANCIO**

L'esercizio associativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART. 23 - LIBRI SOCIALI**

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, oltre alle scritture contabili se previste dalla legge:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge, salvo eventuale diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

#### **ART. 25 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra l'Associazione e gli associati saranno eseguite per mezzo di posta elettronica anche non certificata.

#### **ART. 26 - MODIFICHE**

Qualsiasi modifica a questo contratto dovrà essere eseguita in forma scritta a pena di nullità.

#### **ART. 27 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO**

Qualsiasi controversia diversa tra quelle che siano devolute alla decisione del Collegio dei Probiviri o che, se devoluta alla sua decisione, non possa da esso essere decisa perché il Collegio dei Probiviri non si trovi in posizione di terzietà rispetto alle parti, che possa insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra gli associati e gli amministratori o tra l'Associazione e gli amministratori relativa alla validità, all'applicazione, all'esecuzione e all'interpretazione del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, comprese ogni ragione di danni, le azioni di natura extracontrattuale e le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, sarà sottoposta alla procedura di mediazione da parte dell'Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione, in base al relativo Regolamento di Mediazione, qui richiamato integralmente.

Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione la controversia sarà risolta da un Collegio arbitrale rituale composto da tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze su richiesta della parte più diligente. La sede dell'arbitrato è Firenze. Il Collegio deciderà secondo diritto.





## CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE

---

### PREMESSA

Feder Matrimoni ed Eventi Privati (l'“Associazione”) ha adottato il presente Codice Etico (il “Codice”) al fine di assicurare che i principi etici in base ai quali essa opera siano chiaramente evidenziati quale fondamento imprescindibile della cultura e del comportamento associativo e delle imprese.

Il Codice Etico contiene l'insieme dei principi e delle regole etiche e di condotta che ciascun socio e coloro che rivestono cariche associative sono tenuti ad osservare ed ai quali devono ispirarsi nell'esercizio della propria attività.

La violazione dei principi e delle regole contenute nel presente Codice è sanzionata nei termini previsti dallo Statuto.

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### RAPPRESENTANZA

Feder Matrimoni ed Eventi Privati rappresenta e promuove in modo unitario, organico e strategico, gli interessi degli associati a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. L'Associazione fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità dell'imprenditorialità e dell'impresa di ogni tipo, dimensione e forma.

#### RISPETTO DELLE LEGGI

Feder Matrimoni ed Eventi Privati assicura e promuove, al proprio interno ed in tutti gli ambiti in cui essa opera, il rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

#### ETICA E TRASPARENZA

Onestà, integrità morale, correttezza, equità e trasparenza rappresentano i principi fondamentali per l'attività di Feder Matrimoni ed Eventi Privati. L'azione dell'Associazione e dei suoi soci è orientata a tali principi sia nei rapporti associativi che nei confronti dei terzi. Ogni socio si impegna per tanto ad agire secondo gli stessi principi con ogni stakeholder dell'Associazione.

L'associazione promuove il principio di comportamento secondo correttezza e buona fede, e quello di leale concorrenza tra i soci e verso terzi.

#### RELAZIONI ISTITUZIONALI

Feder Matrimoni ed Eventi Privati si rapporta, a differenti livelli, con enti ed istituzioni in relazione alle tematiche di interesse associativo e nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative. L'associazione, nelle relazioni istituzionali, intende agire quale interlocutore rappresentativo, autorevole, indipendente ed autonomo, nell'ottica di contribuire alla definizione di politiche di sviluppo e di crescita del settore.

#### SOSTENIBILITÀ- INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Feder Matrimoni ed Eventi Privati promuove i valori di sostenibilità, innovazione e competitività nel settore dei Matrimoni e degli eventi privati.







## SEZ.I - NORME DI CONDOTTA DEI SOCI

### ART. 1 - DOVERI DEI SOCI

1. Ciascun socio è tenuto nell'ambito della propria attività:
  - ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
  - a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
  - ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti dei clienti, fornitori e concorrenti;
  - a mantenere rapporti ispirati a correttezza, integrità e trasparenza con la Pubblica Amministrazione, istituzioni, enti e partiti politici, nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative;
  - ad impegnarsi costantemente per la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento.
2. Con riferimento alla vita associativa, ciascuna socio è tenuto:
  - a partecipare attivamente alla vita associativa;
  - a mantenere un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse;
  - a far sì che coloro che ricoprono incarichi direttivi o di componenti dell'organo amministrativo o comunicativo al proprio interno, ovvero all'interno delle società controllanti, controllate o collegate, laddove assumano incarichi in enti pubblici, ivi inclusi gli Ordini professionali nazionali e territoriali, nonché in associazioni sindacali di professionisti, mantengano un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti dell'Associazione e degli altri soci;
  - ad operare nell'interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive ed evitando comportamenti che possano ledere l'unità, la funzionalità e il prestigio;
  - ad improntare la propria attività ai principi di probità, integrità, equità, trasparenza e decoro, anche al di fuori delle attività previste dallo statuto dell'Associazione, avendo cura di non arrecare mai discredito al prestigio e all'immagine dell'Associazione e dei suoi organi.

### ART. 2 - RELAZIONI CON LA CLIENTELA

Ciascun socio:

- i) si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, nonché l'instaurazione di un rapporto con la clientela ispirato a correttezza, trasparenza ed efficienza;
- ii) fornisce alla clientela messaggi e comunicazioni trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili ed iniziative commerciali illecite o scorrette. In particolare, i rapporti con i clienti devono essere regolati da contratti improntati alla massima chiarezza e comprensibilità, e ciò anche al fine di consentire ai clienti una comparazione tra offerte diverse. I contratti, inoltre, devono indicare in modo puntuale le prestazioni fornite, le singole componenti del servizio, i corrispettivi e le responsabilità di ciascuna parte contrattuale.
- iii) assicura e garantisce la massima riservatezza in merito alle informazioni ed ai dati del cliente, nonché il puntuale rispetto della vigente normativa in materia di privacy, adottando a tal fine i necessari e doverosi accorgimenti tecnici e procedurali;
- iv) non frappone indebiti ostacoli alla corretta competitività del mercato.

### ART. 3 - RELAZIONI CON IL PERSONALE

Ciascun socio si astiene dall'adottare condizioni di lavoro che non garantiscano sicurezza, dignità e pari opportunità. Ogni socio si impegna inoltre a combattere contro ogni forma di discriminazione o di sfruttamento delle proprie risorse umane. L'associazione ed ogni socio si impegnano ad implementare politiche dedicate alla formazione delle risorse umane ed alla loro crescita personale e lavorativa.





#### **ART. 4 - RELAZIONI TRA SOCI**

Ciascun socio:

- i) deve svolgere la propria attività nel rispetto di una competizione leale fra le singole imprese e nel rispetto delle regole della concorrenza, astenendosi da qualsiasi condotta di concorrenza sleale.
- ii) è tenuto, nello svolgimento della propria attività promozionale e commerciale, al rispetto dei principi della correttezza e trasparenza, evitando di porre in essere azioni che possano portare discredito al settore di appartenenza. Segnatamente, si considerano comportamenti commerciali non corretti le comunicazioni pubblicitarie ingannevoli, miranti a reclamizzare caratteristiche e prezzi di prodotti non corrispondenti alla realtà, ovvero atte a trarre in inganno il cliente, o comunque atte a generare discredito per l'Associazione e gli altri soci.
- iii) è tenuto ad assumere un comportamento leale e corretto sia verso i terzi che verso gli altri soci, evitando condotte che possano danneggiare, screditare o altrimenti compromettere l'immagine dell'Associazione, dei soci o della categoria di appartenenza o del mercato degli eventi in genere;
- iv) è tenuto a rispettare la proprietà intellettuale di idee e prodotti creati da terzi.

Ciascun socio garantisce che i doveri qui sopra enucleati siano rispettati anche dalle proprie eventuali società collegate, controllate e società/ soggetti controllanti.

### **SEZIONE II: NORME DI CONDOTTA DI COLORO CHE RIVESTONO CARICHE ASSOCIATIVE**

#### **ART. 5 - DOVERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

Il socio e/o il suo esponente che rivesta incarichi associativi o a cui siano state conferite apposite deleghe dagli organi sociali competenti, è tenuto:

- a) ad operare nell'ambito dell'incarico o della delega ricevuta per spirito di servizio verso l'Associazione e i suoi soci, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti;
- b) a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti dell'Associazione, dei soci e delle istituzioni;
- c) a fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù del mandato ricevuto, senza ritrarne indebiti vantaggi a discapito dell'Associazione e dei soci;
- d) a trattare i soci con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e categorie di appartenenza, puntando a valorizzare e sintetizzare peculiarità e differenze;
- e) a mantenere, nell'ambito delle relazioni con istituzioni ed enti, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- f) a rimettere il proprio mandato, o autosospendersi dalla carica qualora si verificano fatti o atti che possano comprometterne l'imparzialità o l'indipendenza;
- g) nell'ambito delle deleghe ricevute dal Comitato esecutivo, a tenere quest'ultimo costantemente informato circa lo svolgimento del mandato.

### **SEZIONE III: VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO**

#### **ART. 6 - SANZIONI**

La violazione del codice Etico comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dallo statuto dell'associazione, di cui il presente Codice è parte integrante.

